

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 17.11.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl), SOCIETÀ MODENA FC SRL - (nota n. 2334/68 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. afferente l'inosservanza da parte della Società Modena Football Club Srl, degli adempimenti previsti dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017 – aventi a oggetto, segnatamente, il ripianamento della carenza patrimoniale, il superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del Codice Civile, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-30 aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 alle figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, nonché il pagamento del debito IRAP –, ha deferito innanzi a Codesto Tribunale il Sig. Antonio Caliendo, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Modena FC Srl, contestando la violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione alle predette inadempienze, nonché la Società Modena FC Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno presentato memorie, né nell'ambito delle indagini, né nel successivo giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All'udienza sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè, il Dott. Mauro De Dominicis e il Dott. Luca Scarpa, i quali hanno concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Caliendo Mancini la inibizione di mesi 10 (dieci);

- al Modena FC Srl punti di penalizzazione in classifica 5 (cinque) da scontarsi nel caso in cui si iscriva a un campionato organizzato nell'ambito federale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Innanzitutto, la violazione dei predetti adempimenti è dimostrata *per tabulas*.

In particolare, in base a quanto accertato dalla Co.Vi.So.C. con la richiamata segnalazione, la Società Modena FC Srl non ha provveduto:

- entro il 7 luglio 2017 al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2016, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;
- entro il 7 luglio 2017 al superamento della fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del codice civile, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera F), punto 1) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;
- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;
- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016 - 30 aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016 – 31 maggio 2017, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;
- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento del debito IRAP relativo periodo d'imposta 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

Del resto l'inosservanza dei predetti adempimenti appare confermata dalla condotta processuale degli stessi deferiti che non hanno mai contestato, né nell'ambito delle indagini, né in giudizio, le inadempienze contestate e che non si sono mai costituiti.

Alcun dubbio sussiste in merito alla circostanza che la Società Modena FC debba rispondere ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS della violazione di norme relative all'osservanza di adempimenti finanziari e fiscali necessari per l'iscrizione e la partecipazione al campionato ascritta ai suoi legali rappresentanti.

Il dispositivo

Il deferimento va pertanto accolto in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Antonio Caliendo la inibizione di mesi 10 (dieci) e alla Società Modena Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi qualora si iscriva a un qualsiasi campionato organizzato dalla FIGC.

(20) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI.

Con ricorso depositato in data 18 luglio 2017, proposto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'integrazione dell'organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombeni richiesto per l'iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017.

Parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l'iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017;

Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente ha sostenuto che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2017, avrebbe dovuto essere pienamente reintegrata nell'organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato,

Questo Tribunale, con C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2017, dichiarava il ricorso inammissibile perché l'impugnazione era stata proposta nei confronti della Società Messina "e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico" ed inoltre perché, sui medesimi fatti, il Procuratore Federale aveva già proposto deferimento, a seguito del quale la Società ACR Messina era stata già sanzionata dalla Corte d'Appello Federale (come da C.U. n. 138/CFA del 7 giugno 2017).

Avverso la predetta decisione, la Vibonese, in data 8 agosto 2017, ha proposto reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello che, in data 24 agosto, ha emesso quindi la decisione, in C.U. 29/CFA, con la quale, in accoglimento del ricorso, ha disposto la retrocessione della Società Messina all'ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), Girone C, determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018. Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate in data 30 agosto 2017, con C.U. 34/CFA.

A seguito di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport da parte del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico, le Sezioni Unite del supremo organo di Giustizia sportiva, con decisione n.78 depositata in data 19 ottobre 2017, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato la decisione della corte d'appello federale, rinviando la questione a questo Tribunale per ogni successiva determinazione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha, da un lato sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere formulato nei confronti della Federazione Italiana giuoco Calcio e della Lega Pro

quali resistenti principali e non già nei soli confronti dell'ACR Messina che, al limite, avrebbe dovuto avere la veste di controinteressato e dall'altro ha censurato anche lo strumento giuridico concretamente utilizzato da parte ricorrente, vale a dire il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, laddove alcuna sanzione disciplinare avrebbe potuto essere emessa, nel caso concreto, dal Tribunale adito, riguardando, la questione, problematiche di natura organizzatoria di competenza della Lega Pro e della FIGC.

Ha sottolineato il Collegio di Garanzia che la Vibonese avrebbe dovuto sollecitare a tali ultimi organi l'esercizio delle proprie prerogative e, eventualmente, agire avverso l'eventuale silenzio serbato.

In data 11 novembre 2017 la US Vibonese ha formulato istanza con la quale ha chiesto che il Collegio provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti della FIGC e della Lega Pro, in ossequio a quanto sancito dalla decisione del Collegio di Garanzia che ha ritenuto che le stesse dovessero essere parti necessarie del giudizio.

Nel corso dell'udienza tenutasi in data 17 novembre 2017, il legale della US Vibonese ha insistito nella richiesta.

Il Collegio, alla luce degli atti e del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI, ritiene che il presente ricorso sia inammissibile.

In primo luogo il Collegio di Garanzia ha chiaramente evidenziato che lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente, il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non rappresenta il mezzo di tutela idoneo all'ottenimento del provvedimento di esclusione richiesto, giacché alcuna ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei soli confronti del ACR Messina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale.

L'ipotetico rimedio esercitabile, vale a dire il ricorso avverso l'eventuale silenzio degli Organi federali, avrebbe dovuto essere, a parere del collegio, quello previsto dall'art. 43 bis del Codice di Giustizia sportiva FIGC che prevede, appunto, la previa notifica del ricorso alle parti interessate, la cui omissione, fra l'altro, non può che comportare l'inammissibilità del gravame.

Sotto altro profilo, pur a voler ritenere, in astratto, che la domanda potesse essere presentata innanzi al questo Tribunale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, il giudizio, come ha anche sottolineato il Collegio di Garanzia, non avrebbe potuto svolgersi in assenza della Lega e della FIGC per i motivi ivi esplicitati.

Avrebbe dovuto essere, tuttavia, onere della parte, indicare, ex art. 30, comma 3, lett. a) del CGS CONI, fra i soggetti nei cui confronti il ricorso era proposto, anche gli organi federali sopra indicati.

L'art. 32 comma 1, infatti, nel prevedere l'obbligo per il Presidente del Tribunale Federale, di trasmettere il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto ovvero agli eventuali controinteressati, non riconosce alcun potere di integrare eventuali omissioni di parte, ma si limita a prevedere un onere, per il Tribunale Federale, di comunicazione del ricorso alle parti indicate dal ricorrente, ripercorrendo pedissequamente la dicitura utilizzata dall'art. 30, comma 3, lett. a) sopra citato.

I principi generali, d'altronde, non riconoscono alcun potere in capo al giudice di convenire in giudizio soggetti non evocati dalla parte ricorrente, se non nei casi in cui sussista un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., (e non è questo il caso) ovvero, nel processo amministrativo, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ma non nel caso in cui il ricorso non è stato proposto nei confronti dei resistenti principali (vale a dire l'amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato ovvero che è rimasta inerte), nel qual caso lo stesso è inammissibile, come nel caso di specie.

Ragionando *a contrario*, si riconoscerebbe agli organi di giustizia sportiva un indebito potere di ingerenza nelle attività necessariamente rimesse all' iniziativa delle singole parti per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, potendo comportare da un lato indebite rimessioni in termini di procedure soggette a termini decadenziali (come nei casi di cui si discute), sia un eccessivo arbitrio dello stesso Tribunale Federale, la cui discrezionalità nell'ampliare o meno il novero dei soggetti convenibili, potrebbe avere ripercussioni nei successivi gradi di giudizio, compromettendo anche il principio della celerità della giustizia sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sez. Disciplinare – dichiara inammissibile il ricorso.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 27 novembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio